



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

ORDINANZA n. 99 / 2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

- Vista:** la relazione tecnica presentata dalla Coeclerici Logistics S.p.a. inerente le operazioni di allibo di rinfuse secche da effettuarsi nella rada del porto di Piombino mediante l'utilizzo di una "chiatta autopropulsa" equipaggiata con due gru a benna da 30 tonnellate ed un sistema di tramogge e nastri trasportatori;
- Visto:** il parere tecnico espresso dal Servizio Chimico del Porto in data 14.09.2001 per ciò che concerne gli accertamenti delle condizioni di sicurezza e di igiene ambientale, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, da effettuarsi preventivamente alle operazioni di trasferimento di "rinfuse secche";
- Visto:** il parere tecnico espresso dalla Corporazione Piloti del Porto di Piombino e Tor del Sale in data 21.09.2001 per ciò che concerne l'aspetto nautico di Sicurezza della Navigazione relativo all'individuazione di idoneo punto nave per l'effettuazione delle operazioni di allibo sulla base della caratteristica dei fondali (per la buona tenuta delle ancore) e delle rotte delle navi traghetto che con alta frequenza scalano nel porto di Piombino;
- Visto:** il parere tecnico espresso in relazione alle operazioni sopracitate dall'A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) di Piombino in data 26.10.2001 per ciò che concerne l'aspetto di tutela ambientale;
- Visto:** il parere tecnico espresso in relazione alle operazioni sopracitate dall'Az. U.S.L. nr.6 – Dipartimento della Prevenzione Zona Val di Cornia - in data 26.11.2001 per ciò che concerne l'aspetto di Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi;
- Visto:** il D.M. 22 Luglio 1991 con cui vengono stabilite le "Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi";
- Visto:** l'art.25 del D. Lgs. 27 Luglio 1999 n.272, inerente la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali;
- Visto:** il D. Lgs. 27 Luglio 1999 n.271, inerente la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili;
- Ritenuto:** necessario, in applicazione alla normativa attualmente in vigore ed ai pareri tecnici acquisiti citati in premessa, emanare un provvedimento "ad hoc" allo scopo di regolamentare le operazioni in parola per gli aspetti di sicurezza della navigazione, antinquinamento e di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili;

Visti: gli artt. 17, 30, 65 e 81 cod. nav., l'art. 59 reg. cod. nav. e l'art. 14 della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84;

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza immediata è approvato e reso esecutivo l'unito **“Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino”**.

Articolo 2

I contravventori al “Regolamento” approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Piombino, 29 Novembre 2002

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni STELLA**

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19. D.P.R n. 445/2000*





“REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI ALLIBO DI RINFUSE SECHE NELLA RADA DEL PORTO DI PIOMBINO”

Art. 1

Campo di applicazione

Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale ed internazionale sul trasporto di rinfuse solide, e le previsioni di legge in materia antinquinamento, le presenti norme si applicano alle navi battenti bandiera italiana o straniera che intendano effettuare il trasferimento, da una nave all'altra, nelle acque della rada del porto di Piombino, di rinfuse secche quali carbone fossile, minerali di ferro (in pellets, in scaglie ed in polvere), coke, olivina e hot briquettes iron.

Qualora si presenti la necessità di effettuare il trasferimento di prodotti classificati quali rinfuse secche ma comunque diversi da quelli sopracitati, gli interessati dovranno inoltrare la domanda a questa Autorità Marittima con congruo anticipo al fine di consentire alla stessa di acquisire preventivamente i pareri di competenza necessari per l'istruttoria propedeutica al rilascio della prevista autorizzazione.

La mancata acquisizione dei previsti pareri tecnici comporterà il diniego dell'autorizzazione alle operazioni di allibo.

Art. 2

Definizioni

1. Per allibo: il trasferimento di tutto o parte del carico da una nave all'altra, quando esse sono ormeggiate unitamente;
2. Per nave madre (*Discharging Ship*) l'unità mercantile dalla quale dovrà essere trasferita parte del carico;
3. Per nave di servizio (o nave figlia - *Receiving Ship*) l'unità mercantile destinataria della parte del carico scaricata durante le operazioni di allibo dalla nave madre;
4. Per area di trasferimento: la zona entro la quale viene effettuata l'operazione di allibo;
5. Per ormeggio/disormeggio all'ancora: l'ormeggio ed il disormeggio della “Nave di Servizio” alla “Nave Madre” mentre quest'ultima è all'ancora;
6. Per Piano delle operazioni: piano redatto dal Comando di bordo della nave di servizio (sottoscritto dal Comandante della nave madre

e successivamente consegnato all'Autorità Marittima in allegato alla richiesta di autorizzazione) riportante nel dettaglio le istruzioni per la nave da allibare ed i provvedimenti da adottare da parte delle due unità in caso di eventuali emergenze che dovessero scaturire durante le operazioni di allibo, ad eccezione dell'emergenza derivante da inquinamento, per il quale sarà predisposto un Piano di Pronto Intervento di cui ai successivi art. 6 lett.b) e art.7;

7. Per Zavorra segregata: quella definita dalla Regola 1 (17) della Marpol 73/78 – Convenzione Internazionale per la prevenzione dall'inquinamento marino causato da navi;
8. Per Solas 74/94: la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
9. Per Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi: la normativa nazionale approvata con D.M. 22.07.1991;
10. Per B. C. Code, il codice per il trasporto dei solidi alla rinfusa approvato con Risoluzione A. 434 (XI), come emendato;
11. Per Autorità Marittima l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Art. 3

Area di trasferimento

Le operazioni di allibo dovranno essere effettuate nel tratto di mare, avente come punto di ancoraggio centrale il punto di coordinate Lat. 42°55.3'N. – Long. 010°35.7'E., posto all'interno del quadrilatero delimitato dai seguenti punti, come riportati nella allegata stralcio della carta nautica n.5 parte integrante del presente Regolamento (Allegato A):

- | | |
|----|--|
| E) | Lat. 42°55.1' N. – Long. 010°34.7' E.; |
| F) | Lat. 42°55.55'N. – Long. 010°35.3' E.; |
| G) | Lat. 42°55.4' N. – Long. 010°36.7' E.; |
| H) | Lat. 42°55.0' N. – Long. 010°36.0' E. |

La nave madre in arrivo nella rada del porto di Piombino, dovrà assumere la posizione di ancoraggio nel punto prefissato nel precedente comma, dandone comunicazione via VHF



all'Autorità Marittima su canale 13 ed alla
Corporazione Piloti su canale 12.

Art. 4

Comunicazioni tra le navi

Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra le due navi dovranno essere effettuate in una lingua precedentemente concordata, ovvero impiegando lo Standard Marine Navigational Vocabulary pubblicato dall'International Maritime Organization (I.M.O.).

Appena possibile, e comunque prima di ultimare la fase di avvicinamento della nave di servizio alla nave madre, le due navi devono stabilire contatti iniziali via radio per coordinare sia le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio nonché le operazioni connesse con il trasferimento del carico; il primo contatto radio dovrà avvenire sul canale VHF – 13 per poi passare su canale di lavoro VHF – 21.

Art. 5

Avvicinamento, ormeggio e disormeggio

Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e di disormeggio delle navi dovranno essere concordate preventivamente dai Comandanti delle due unità impegnate ed effettuate, a cura e sotto la loro diretta responsabilità, sempre con “velocità di sicurezza” secondo la definizione di cui all'art.6 delle pertinenti Norme Internazionali per prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72).

I Comandanti delle due unità dovranno, altresì, concordare il tipo, il numero ed il posizionamento dei parabordi da sistemare per le operazioni di ormeggio, atti ad impedire contatti diretti tra i due scafi.

Nel caso che i contatti radio tra le navi vengano interrotti, le manovre dovranno essere sospese fino a quando tali contatti siano stati ripristinati.

Appena terminate le operazioni di accosto della nave di servizio alla nave madre ne dovrà essere data comunicazione via VHF all'Autorità Marittima su canale 13 ed alla Corporazione Piloti su canale 12 confermando, altresì, le coordinate di fonda.

I cavi di ormeggio tra le due navi dovranno essere di lunghezza sufficiente da poter

fronteggiare le relative variazioni di assetto conseguenti al procedere delle operazioni.

Art. 6

Modalità di trasferimento del carico

Le modalità di trasferimento del carico dovranno essere preventivamente concordate dai Comandanti delle navi ed essere effettuate in osservanza alle normative in vigore inerenti la sicurezza della navigazione, l'antiquinamento e la tutela della salute dei lavoratori marittimi a bordo, oltre che nel rispetto delle specifiche disposizioni dell'Autorità Marittima di seguito rappresentate:

a) prescrizioni di sicurezza della navigazione

- prima dell'inizio delle operazioni di allibo, nel caso in cui la merce da allibare sia costituita da materiale di cui all'APPENDICE B) del D.M. 22.07.1991 (carbone, hot briquettes iron, etc.), il Consulente Chimico del Porto dovrà effettuare gli accertamenti di competenza nelle stive del carico della nave madre (temperatura del carico, presenza di gas tossici e/o infiammabili, percentuale minima del tenore di ossigeno negli spazi vuoti ecc.) esprimendo il proprio parere tecnico alle operazioni in parola ed indicando le opportune prescrizioni che saranno riportate integralmente nell'autorizzazione alle operazioni di allibo rilasciata dall'Autorità Marittima;
- nel caso in cui la merce da allibare sia costituita da materiale di cui alle **APPENDICI A) e C)** del D.M. 22.07.1991 (Minerale di ferro, coke, olivina etc.), dovrà essere **a c q u i s i t a l a “ s c h e d a d i** caricazione/scaricazione di carichi solidi alla rinfusa” con in calce il parere alle operazioni in parola rilasciata dal Consulente Chimico del porto;
- durante le operazioni dovrà essere effettuato servizio continuo di vigilanza antincendio a cura del personale di bordo delle due unità munito di certificazione antincendio;
- le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima, qualora secondo la valutazione tecnico-



nautica anche di uno solo dei due comandanti, il moto ondoso e la presenza di vento possano creare problematiche di sorta alla sicurezza delle unità impegnate.

b) prescrizioni antinquinamento

- in generale dovranno essere prese le necessarie misure per evitare ogni possibilità di inquinamento dell'ambiente marino; nel caso si verifichi uno sversamento in mare di prodotto che si sta trasferendo, le operazioni di allibo dovranno essere immediatamente sospese, a cura del Comando della "Nave di Servizio" e previa comunicazione all'Autorità Marittima, si dovrà dare corso alla procedura prevista dal **Piano di Pronto Intervento Antinquinamento**, di cui all'ultimo comma del successivo articolo 7;
- le benne utilizzate dovranno essere a chiusura stagna e gli eventuali nastri trasportatori completamente chiusi;
- durante le operazioni di allibo dovrà essere effettuato servizio continuo di vigilanza antinquinamento a cura del personale di bordo delle due unità.
- lo specchio di mare compreso tra le due unità, interessato dal trasferimento della benna tra le stive, dovrà essere protetto a mezzo di opportune appendici meccaniche (od in mancanza da idonei teloni) al fine di evitare che una eventuale perdita di carico da parte delle benne finisca in mare. Prima della rimozione delle appendici, il prodotto eventualmente presente sulle stesse dovrà essere opportunamente rimosso e recuperato;
- la movimentazione delle benne dovrà avvenire in modo tale da limitare al massimo/annullare la perdita di prodotto; in particolare, durante la fase di caricazione, le stesse non dovranno rilasciare il prodotto all'interno delle paratie della stiva da un'altezza superiore a due metri;
- le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima, qualora il moto ondoso e la presenza di vento creino problematiche di sorta al trasferimento di carico con particolare riferimento alla perdita di prodotto e presenza di polveri in sospensione.

c) prescrizioni per la tutela della salute dei lavoratori marittimi a bordo

- a bordo della "Nave di Servizio" dovrà essere garantita l'osservanza degli obblighi imposti dal D.Lgs 271/99 e dovrà, altresì, essere comunicato il nominativo del responsabile del "Servizio di Prevenzione e Protezione" all'atto della richiesta di rilascio di nulla osta a questa Autorità Marittima; tale nominativo verrà inserito nell'autorizzazione alle operazioni di allibo;
- sulla medesima unità dovrà essere assicurata la sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo a bordo a cura del medico competente ex art.23 D.Lgs. 271/99;
- allo scopo di rendere minimo l'ingresso di polveri nei locali alloggio o altri spazi interni della nave, durante l'allibo, ove possibile, gli impianti di ventilazione dovranno essere fermati o schermati e gli eventuali impianti di condizionamento devono essere messi sul riciclo;
- i Comandanti delle due unità dovranno adottare le azioni necessarie affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione sui rischi connessi all'esercizio dell'attività qui disciplinata, sulle misure e le attività di protezione adottate, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo e su quant'altro possa essere d'ausilio al fine di garantire al livello più alto la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo; a tal fine i comandi di bordo dovranno dare opportune disposizioni affinché siano posti adeguate segnalazioni e cartelli ad ogni ingresso di locali con bassa percentuale di ossigeno;
- il personale impegnato nelle operazioni di caricazione e scaricazione dovrà prendere le necessarie precauzioni nell'entrare negli spazi in cui vi sia deficienza di ossigeno o nei quali possano essere presenti gas tossici (le norme cautelative sono contenute nella Sezione n.3 e nell'Appendice F del B. C. Code).

Art. 7

Prescrizioni generali

Le unità impegnate nelle operazioni di allibo dovranno essere in possesso di tutti i certificati di



Sicurezza in regolare corso di validità nonché dei certificati relativi all'Idoneità per il trasporto di rinfuse solide indicate nelle Appendici A, B e C del D.M. 22.07.1991 (se nave italiana) o della Convenzione Solas (se nave straniera).

La "nave di servizio" dovrà essere munita del "Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro" previsto dall'art.6 del D.Lgs. 271/99, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'art.117 del codice della navigazione ed art. 275 del relativo regolamento di attuazione, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima della sua entrata in esercizio.

A cura dell'armatore di quest'ultima unità, dovrà essere inoltre predisposto un Piano di Pronto Intervento contro l'inquinamento da attuare nel caso di accidentale versamento di prodotto allibato in mare - da sottoporre ad approvazione dell'Autorità Marittima - nel quale sia prevista, tra l'altro, la stipula di convenzione con ditta specializzata in tecniche di bonifica.

Art. 8

Movimentazione dell'acqua di zavorra

Qualora, durante le operazioni di allibo, si renda necessario ai fini della stabilità scaricare l'acqua di zavorra, essa dovrà essere "zavorra segregata". Acqua di zavorra che non sia "segregata" non potrà essere scaricata in mare.

Se necessario, l'acqua di zavorra potrà essere trasferita da una nave all'altra. Durante la movimentazione della zavorra da nave a nave dovranno essere sospese le operazioni di allibo, escluso quando tale movimentazione avvenga tra navi entrambe dotate di sistema di "zavorra segregata".

In ogni caso la discarica della zavorra pulita dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima che si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà opportuni.

Art. 9

Designazione degli Ufficiali responsabili alle operazioni

Per il controllo di tutte le operazioni connesse con l'allibo, ciascun Comandante deve designare l'Ufficiale o gli Ufficiali responsabili, notificandone i nominativi all'Autorità Marittima.

Durante l'allibo ogni Ufficiale è responsabile per il turno cui è assegnato.

Art. 10

Richiesta di Autorizzazione alle operazioni di allibo

Chi intende effettuare l'allibo di uno dei prodotti citati nell'art.1 dovrà presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino una domanda in bollo (Allegato "D") corredata della seguente documentazione:

- a) Check List del Comandante della nave madre (da allibare - **Discharging Ship**) in allegato "B", parte integrante del presente Regolamento;
- b) Check List del Comandante della nave di servizio (che alliba - **Receiving Ship**) in allegato "C", parte integrante del presente Regolamento;
- c) Per entrambe le unità, copia della certificazione prevista nell'allegato "E", in relazione alla nazionalità della nave, al suo anno di costruzione, al materiale trasportato; nel caso in cui l'unità di servizio abbia già effettuato altre operazioni di allibo nella rada del porto di Piombino, la stessa è esentata dal presentare nuovamente la documentazione prevista nell'allegato "E" qualora quella a suo tempo presentata all'Autorità Marittima sia ancora in regolare corso di validità;
- d) Scheda di caricazione e scaricazione di carichi solidi alla rinfusa con in calce il parere del Servizio Chimico del Porto (in caso trattasi di materiale compreso nell'Appendice A e C del B.C. Code);
- e) Nel caso in cui il materiale da allibare sia compreso nell'Appendice B del B.C. Code, copia del certificato di ispezione redatta dal Servizio Chimico del Porto;
- f) Piano delle operazioni (art.2 punto 6 Regolamento) redatto dal Comandante della "Nave di Servizio e sottoscritto dal Comandante della "Nave Madre"
- g) Marca da bollo da apporre sull'autorizzazione alle operazioni di allibo rilasciato dall'Autorità Marittima.



Art. 11

Autorizzazione alle operazioni di allibo

L'Autorità Marittima, esaminata la richiesta corredata di tutti gli allegati previsti ed elencati nel precedente articolo, ed espletati gli accertamenti ritenuti più opportuni, rilascia l'autorizzazione alle operazioni di allibo (Allegato F).

Indipendentemente dall'esito degli accertamenti di cui sopra, la validità dell'atto autorizzativo alle operazioni di allibo, sarà vincolata dalla sussistenza delle condizioni meteomarine giudicate favorevoli per le attività in parola a giudizio dei Comandanti delle due unità.

L'Autorità Marittima si riserva in qualsiasi momento di ordinare la sospensione delle operazioni qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga non sussistenti le condizioni minime di sicurezza indicate nel presente regolamento.

Analogamente verrà ordinata la sospensione delle operazioni nel caso in cui venga accertato - ed opportunamente documentato all'Autorità Marittima competente da parte degli Enti/Autorità preposte al controllo - il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione ovvero inosservanze del presente Regolamento.

Copia dell'autorizzazione di cui al precedente comma sarà trasmessa, ai fini di eventuali accertamenti di rispettiva competenza, all'Az. U.S.L. ed all'A.R.P.A.T. di Piombino.

materiali trasportati da parte della competente Autorità Marittima ai sensi dell'art.65 del codice della navigazione ed 83 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 12

Prescrizioni per le altre unità navali

Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di navi intente in operazioni di allibo, deve procedere con la massima cautela riducendo il più possibile la propria velocità ed avendo cura di mantenere la debita distanza di sicurezza.

Art. 13

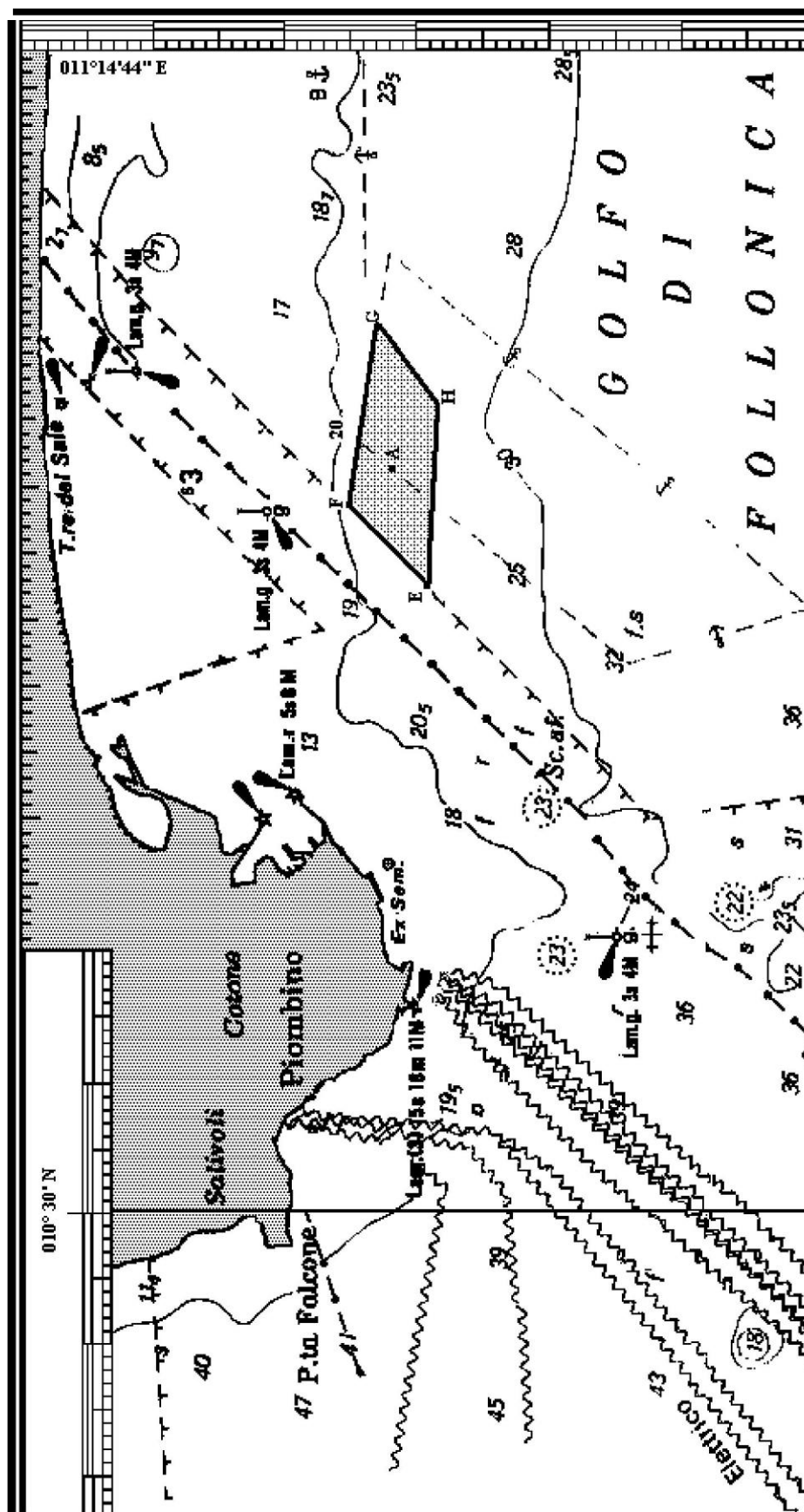
Disposizioni finali

Una volta terminate le operazioni di allibo in rada, per ambedue le unità dovrà essere presentata a cura dell'Agenzia Raccomandataria Marittima apposita istanza - integrata di documentazione prevista dai punti 5 e 6 del D.M. 22.07.1991 nonché dall'art.25 del D. Lgs. 27.07.1999 n. 271 - intesa ad ottenere l'autorizzazione di sbarco dei

Qualora dal monitoraggio delle acque effettuato dall'A.R.P.A.T. di Piombino dovesse risultare una concentrazione elevata dei materiali allibati nell' "area di trasferimento", ogni rilascio di nulla osta alle operazioni di allibo verrà sospeso a tempo indeterminato e la Società Armatrice della nave di servizio dovrà provvedere a proprie spese alla bonifica dell'area inquinata.

L'Autorità Marittima si riserva, in qualsiasi momento, di integrare le presenti disposizioni in relazione a nuovi eventuali elementi di valutazione che verranno evidenziate dai soggetti preposti all'attività di controllo delle operazioni di allibo autorizzate.

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni STELLA**





CHECK LIST del Comandante della nave madre (da allibare - Discharging Ship) al fine del rilascio dell'Autorizzazione alle operazioni di allibo

D A T I N A V E

Nome della nave _____	Portata lorda _____ stazza lorda _____
Bandiera _____ Anno costruzione _____	Certificato di classe - Scadenza _____
Compartimento _____	Certificato Bordo Libero – Scadenza _____
N. persone di Equipaggio _____	Cert. Sic. Costruzione – Scadenza _____
Lunghezza f.t. _____	Cert. Sic. Dotazioni – Scadenza _____
Larghezza _____	Cert. Sic. Radio – Scadenza _____
Immersione prima dell'allibo mt. _____	I.O.P.P. _____
Immersione dopo l'allibo mt. _____	Cert. Idoneità trasp. merci rinfusa _____
Quantitativo da allibare tonn. _____	Dichiar. Rispondenza al D.M.22.07.1991 _____

1. E' stata presa visione del "Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche (carbon fossile, minerale di ferro, coke e hot briquettes iron) nella rada del porto di Piombino" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ? **YES/NO**
2. Sono state stabilite le frequenze per le comunicazioni radio con la nave di servizio? **YES/NO**
Canale VHF _____ Lingua _____ .
3. Il piano delle operazioni tra le due navi è stato concordato ? **YES/NO**
4. Sono state concordate la posizione e le modalità di affiancamento, di ormeggio e disormeggio tra le due navi ? **YES/NO**
5. E' stata presa visione del bollettino meteorologico con particolare riferimento alle previsioni meteomarine per la zona ? **YES/NO**
6. Sono stati concordati i limiti di operatività in riferimento alla forza del vento ed al moto ondoso?
Mare _____ Vento _____ . **YES/NO**
7. E' stato concordato il numero, il tipo ed il posizionamento dei parabordi ? **YES/NO**
Tipo _____ Quantità _____ .
8. I verricelli ed i parabordi per l'ormeggio sono in buone condizioni ? **YES/NO**
9. E' stato concordato un piano di emergenza con la nave di servizio ? **YES/NO**
10. La nave si trova nelle condizioni di assetto normali ? **YES/NO**
11. L'equipaggio è stato informato sulle manovre di affiancamento e sulle modalità delle operazioni di allibo? **YES/NO**
12. E' a conoscenza del piano di pronto intervento antinquinamento predisposto dalla Compagnia Armatrice della nave di servizio ? **YES/NO**
13. Nominativo dell' Ufficiale responsabile delle operazioni connesse con l'allibo
Cognome _____ **Nome** _____ **Incarico a bordo** _____

Piombino, li

Il Comandante* della nave "Madre"

(timbro e firma)

*Può anche essere compilata e firmata dall'Armatore su dichiarazione del Comandante



CHECK LIST del Comandante della nave “di Servizio” (che alliba - Receiving Ship) al fine del rilascio dell’Autorizzazione alle operazioni di allibo

D A T I N A V E

Immersione prima dell’allibo mt. _____ Quantitativo da allibare tonn.

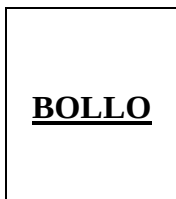
Immersione dopo l’allibo mt.

1. E’ stata presa visione del “Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino” dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ? **YES/NO**
2. Sono state stabilite le frequenze per le comunicazioni radio con la nave di servizio? **YES/NO**
Canale VHF _____ Lingua _____ .
3. Il piano delle operazioni tra le due navi è stato concordato ? **YES/NO**
4. Sono state concordate la posizione e le modalità di affiancamento, di ormeggio e disormeggio tra le due navi ? **YES/NO**
5. E’ stata presa visione del bollettino meteorologico con particolare riferimento alle previsioni meteo-marine per la zona ? **YES/NO**
6. Sono stati concordati i limiti di operatività in riferimento alla forza del vento ed al moto ondoso? **YES/NO**
Mare _____ Vento _____ .
7. E’ stato concordato il numero, il tipo ed il posizionamento dei parabordi ? **YES/NO**
Tipo _____ Quantità _____ .
8. I verricelli ed i parabordi per l’ormeggio sono in buone condizioni ? **YES/NO**
9. E’ stato redatto il Piano delle operazioni (art.2 punto 6 Regolamento) sottoscritto dal Comandante della nave madre riportante nel dettaglio le istruzioni per la nave da allibare ed i provvedimenti da adottare da parte delle due unità in caso di eventuali emergenze che dovessero scaturire durante le operazioni di allibo? **YES/NO**
10. La nave si trova nelle condizioni di assetto normali ? **YES/NO**
11. L’equipaggio è stato informato sulle manovre di affiancamento e sulle modalità delle operazioni di allibo? **YES/NO**
12. E’ a conoscenza del “Piano di pronto intervento antinquinamento” predisposto dalla Compagnia Armatrice? **YES/NO**
13. E’ a conoscenza del “Piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro” ex art. 6 D.Lgs 271/99 ? **YES/NO**
14. Quante persone sono state predisposte al servizio continuo di vigilanza antincendio durante le operazioni di allibo, come previsto dall’art.6 lett.a del Regolamento? **YES/NO - n. _____**
15. Qual è il nominativo del Responsabile del “Servizio di Prevenzione e protezione” ? Nome _____ Cognome _____
N° Rep. Telef. _____
16. Nominativo dell’ Ufficiale responsabile delle operazioni connesse con l’allibo **Cognome _____ Nome _____**
Incarico a bordo _____

Piombino, li

Il Comandante della nave di Servizio

(timbro e firma)



ALL' Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

La sottoscritta _____ Agenzia Raccomandataria Marittima della M/n
_____ n. I.M.O. _____ Bandiera _____ T.S.L.
_____, E.T.A. _____ in nome e per conto del Comandante della
suddetta nave:

C H I E D E

ai sensi del D.M. 22.07.1991 nonchè del Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino” approvato con Ordinanza n. _____ in data _____ il rilascio dell’Autorizzazione ad effettuare le operazioni di allibo di Tonnellate _____ di _____ appartenente all’Appendice ____ del B. C. Code, con le modalità del sopracitato Regolamento a mezzo della “Nave di Servizio” denominata _____ iscritta al n. _____ delle matricole / dei [RR.NN.MM](#) e GG. di di _____, T.S.L. _____ di stanza in questo porto

A L L E G A

- a) Scheda di caricaione/scaricazione ;
- b) Check list sottoscritta dal Comandante (o dall’armatore su dichiarazione del Comandante) della nave madre (da allibare);
- c) Check list sottoscritta dal Comandante della nave di servizio (che alliba);
- d) Certificazioni previste nell’**Allegato E** al Regolamento per le operazioni di allibo;
- e) Copia del Certificato di Ispezione del Servizio Chimico del Porto (se previsto);
- f) Piano delle operazioni (art.2 punto 6 Regolamento) redatto dal Comandante della “Nave di Servizio e sottoscritto dal Comandante della sopracitata
- g) n.1 marca da bollo da € 10.33.

Piombino, li _____

(firma)



NAVI COSTRUITE DAL 01.09.1984

MATERIALE TRASPORTATO	NAVI ITALIANE	NAVI STRANIERE
Appendici A e C	Dichiarazione di Rispondenza alle norme D.M. 22.07.1991	Dichiarazione di Rispondenza al B.C. Code oppure Trim and stability Booklet
Appendice B non MHB	Certificate of Compliance (Dichiarazione di Rispondenza alle norme del B.C. Code)	Certificate of Compliance (Dichiarazione di Rispondenza alle norme del B.C. Code)
Appendice B (MHB)	Attestazione di Idoneità al Trasporto alla rinfusa di sostanze solide	Attestazione di rispondenza al B.C. Code

NAVI COSTRUITE PRIMA DEL 01.09.1984

MATERIALE TRASPORTATO	NAVI ITALIANE	NAVI STRANIERE
Appendici A e C	Dichiarazione di Rispondenza alle norme D.M. 22.07.1991	Dichiarazione di Rispondenza al B.C. Code oppure Trim and stability Booklet
Appendice B	Attestazione di Idoneità al trasporto alla rinfusa di sostanze solide	Attestazione di Rispondenza alle norme del B.C. Code

Nota:

In via del tutto eccezionale è consentito alle navi straniere che giungono per la prima volta in Italia di sbarcare i prodotti sulla base di una dichiarazione del Comandante attestante che la nave è in buone condizioni e la caricazione è avvenuta nel rispetto del B. C. Code, del Trim and stability booklet e del Cargo Loading Manual. In questo caso la nave sarà posta in black-list e potrà tornare in Italia solamente se munita dei certificati prescritti.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

VISTA l'istanza in data _____ presentata dall'Agenzia raccomandataria marittima _____ intesa ad ottenere il nulla osta alle operazioni di allibo di tonnellate _____ di _____ dalla M/n _____ di bandiera _____ T.S.L. _____ n° I.M.O. _____ anno di costruzione _____ a mezzo della nave di servizio denominata _____ iscritta al n° _____ delle matricole/registri del Compartimento /Ufficio Circ.le Marittimo di _____ T.S.L. _____ ;
VISTA la check list del comandante della Nave madre M/n _____ ;
VISTA la check list del comandante della nave di servizio;
VISTI i certificati della M/n _____ ed i certificati della nave di servizio;
VISTA la scheda di caricazione/scaricazione di carichi solidi alla rinfusa con in calce il parere del Servizio Chimico di Porto (solo per materiali elencati nell'Appendice A e C del D.M. 22.07.1991);
VISTO il Certificato di Ispezione redatto dal Servizio Chimico del Porto in data _____ (solo per materiali elencati nell'Appendice B del D.M. 22.07.1991)
VISTI il Decreto Ministeriale 22 luglio 1991 ed il D. Lgs. 27 luglio 1999 n.271;
VISTO il "Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino" approvato e reso esecutivo con propria Ordinanza n. ____j2002 in data _____ ;
VISTI gli articoli 65 e 81 del Codice della Navigazione;

A U T O R I Z Z A

fatti salvi i diritti dei terzi, l'accosto della nave di servizio alla nave madre citata in premessa per le conseguenti operazioni di allibo di tonnellate _____ di _____ a mezzo della nave di servizio nel rispetto delle condizioni stabilite nel "*Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino*" e secondo le prescrizioni dettate dal Servizio Chimico del Porto di seguito rappresentate:

- a) durante le operazioni dovrà essere effettuato servizio continuo di vigilanza antinquinamento e vigilanza antincendio a cura del personale di bordo delle due unità munito di certificazione antincendio;
- b) le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima, qualora il moto ondoso e la presenza di vento creino problematiche di sorta alla sicurezza delle unità impiegate nonché al trasferimento di carico con particolare riferimento alla perdita di prodotto e presenza di polveri in sospensione;
- c) lo specchio di mare compreso tra le due unità, interessato dal trasferimento della benna tra le stive dovrà essere protetto a mezzo di opportune appendici meccaniche (od in mancanza da idonei teloni);
- d)
- e)
- f)
- g)

La presente autorizzazione non esime il richiedente dal munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione o nulla-osta di competenza di altri Enti/Amministrazioni.

Piombino, _____ p. L'AUTORITA' MARITTIMA

- u COPIA AGENZIA (prego passi per nave madre e nave di servizio)
- u COPIA A.R.P.A.T. (Via Fax)
- u COPIA Az. U.S.L. (Via Fax)
- u COPIA CENTRALE OPERATIVA (Sede)
- u COPIA SEZIONE TECNICA (Sede)